



Il nuovo art. 612-ter c.p. - come disegnato dalla proposta di legge n. 4055, attualmente in attesa di approvazione alla Camera - introduce il reato di "Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti", prevedendo la punibilità con la reclusione da uno a tre anni di chiunque pubblichi nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati.

di Eugenia Mottola

LA DIFFUSIONE DI IMMAGINI E VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI A SCOPO DI VENDETTA: NORMATIVA ITALIANA TRA INCERTEZZE ERMENEUTICHE E SCENARI REPRESSIVI

Eugenia MOTTOLA, Laureata con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno nell'anno 2016. Praticante avvocato nel settore penale.

L'avvento dell'era di internet ha comportato il sorgere di numerosi *pericula* gravanti su beni giuridici preesistenti, in uno con la possibile teorizzazione di nuove categorie di beni giuridici bisognosi di tutela¹. È chiaro come l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione di massa abbia comportato la necessità di ricercare un diverso approccio rispetto ai reati tradizionali che, attualmente, possono estrinsecarsi con modalità del tutto fuori dall'ordinario².

Nell'epoca della condivisione con un *click*, i rischi maggiori finiscono per ricadere inevitabilmente sulla riservatezza – quando non anche sull'onore³ – di chi subisca la diffusione priva di consenso di informazioni inerenti la propria persona.

In particolare, rispetto al trattamento di dati personali, il legislatore penale italiano ha predisposto una serie di tutele che trovano sede nell'ambito del Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della *privacy*). L'art. 167 del d.lgs. n. 196/2003 prevede, infatti, la particolare fattispecie di reato di "Trattamento illecito di dati", tramite la quale viene approntata – oltre ad una specifica sanzione per la violazione di determinati articoli del Codice – la pena della reclusione da sei a ventiquattro mesi per coloro i quali procedano alla comunicazione o diffusione di dati personali, che rechino nocumento alla vittima.

Stando al disposto legislativo, dunque, la diffusione via *web* priva di consenso di immagini o video in cui figurino il dissenziente, potrebbe comportare la pena della reclusione fino a due anni, nel caso in cui dal fatto dovesse derivare nocumento. Nocumento che certamente si produce ogniqualvolta ad essere oggetto di diffusione priva di consenso via *web* siano immagini e video sessualmente espliciti, catturati in momenti di intimità. L'attività di condivisione illecita di tale materiale prende, in alcune circostanze, il nome di *revenge porn*: l'espressione, di origine anglosassone, sta ad indicare la pratica tramite la quale taluno – quasi sempre un ex compagno della vittima – diffonde via *web*, a scopo di vendetta in seguito generalmente a rifiuto o alla fine di una relazione, immagini esplicite di una donna ottenute in occasione di intimità. Si tratta, questa, stante appunto la percentuale maggioritaria di donne colpite, di una nuova forma di violenza di genere, figlia del nostro tempo e realizzabile unicamente tramite un mezzo tanto potente quanto pericoloso quale è internet, che permette l'irreversibile diffusione di dati in tempi rapidissimi, creando il fenomeno della "viralità" dei contenuti condivisi.

¹ Sul punto, M. Fumo, *La condotta nei reati informatici*, in *Archivio penale web*, 3/2013, 3, osserva che: "[...]i nuovi *media* hanno reso possibili nuove modalità di aggressione ai "vecchi" beni. Bisogna però chiedersi se tali nuovi *media* abbiano anche determinato la creazione di "nuovi" beni giuridici e - dunque - reso necessario l'approntamento di nuovi strumenti di tutela, anche penale."

² Rileva G. Neri, *Criminologia e reati informatici. Profili di diritto penale dell'economia*, Napoli, 2014, IX, come "Nel *cyber spazio* muta la realtà criminale, delitti classici si trasformano in illeciti di massa, emergono beni giuridici inediti, e i vari tipi d'autore si intersecano e moltiplicano [...]. Motivo per il quale i *cyber crimes* ad oggi costituiscono ancora una realtà delinquenziale di difficile comprensione e gestione."

³ I concetti di onore e riservatezza vanno necessariamente distinti tra loro: "[...] la tutela della riservatezza, come bene autonomo può trovare la sua ragion d'essere nell'assegnazione di un contenuto criminale [...] alle diffusioni di comunicazioni che non arrivano a ledere l'onore delle persone [...]. L'indiscrezione, in breve, si può caratterizzare per il verificarsi di una penosa compromissione dell'offeso che non tocchi anche il suo valore sociale." E. Musco, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, 212.

Ciò che preoccupa particolarmente è la progressiva diffusione di questa odiosa pratica⁴, dimostrata da recenti episodi di cronaca che hanno impegnato il dibattito dell'opinione pubblica: inutile sul punto scomodare la memoria di Tiziana Cantone, morta suicida in seguito alla grave violazione della sua immagine ed assunta, suo malgrado, a *testimonial* della battaglia di civiltà contro la pornografia priva di consenso. La domanda che, a questo punto, occorre porsi è se la normativa sulla *privacy* contenuta nell'ambito del d.lgs. 196/2003 sia in grado di arginare il fenomeno in chiave general-preventiva e se sia, ad ogni modo, idonea a fornirne una adeguata risposta in senso sanzionatorio. D'altronde, è lo stesso legislatore ad apporre un accento sussidiario sull'applicazione dell'art. 167 del Codice della *privacy*, imponendone nell'*incipit* la clausola di riserva "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*".

Quale allora il più grave reato possibilmente configurantesi nell'ipotesi di comportamento illecito oggetto di analisi?

Sul punto, la Corte di Cassazione ha piuttosto chiarito il "limite minimo" del comportamento lesivo valutabile ai fini dell'applicazione dell'art. 167 del d.lgs. 196/2003, evidenziando come "il concetto di nocumento [richiesto ai fini della punibilità] è ben più ampio di quello di danno, volendo esso abbracciare qualsiasi effetto pregiudizievole che possa conseguire alla arbitraria condotta invasiva altrui"⁵, potendo ricomprendere, pertanto, anche ipotesi di mera sofferenza psicologica piuttosto che patrimoniale.

Circa, invece, il "limite esterno" di applicabilità della norma summenzionata – che coincide con lo spazio operativo della clausola di riserva – sorgono maggiori perplessità. Vero è, infatti, che il Giudice di legittimità ha ritenuto configurarsi la più grave fattispecie di *stalking* nell'ipotesi dell'autore il quale inviava tramite strumenti informatici all'ex compagna e a soggetti a questa vicini foto intime che ritraevano la donna nuda o nel compiere atti sessuali, con l'esplicitazione della volontà di diffonderle pubblicamente⁶; ma è chiaro che, ai fini della configurazione del delitto previsto e punito dall'art. 612 bis c.p. è necessario il verificarsi – come nel caso oggetto di analisi da parte della Suprema Corte – di condizioni tipiche ulteriori rispetto alla diffusione di immagini esplicite con annesso nocumento.

Ed allora, la risposta circa la fattispecie maggiormente idonea a contrastare il fenomeno del *revenge porn* – da considerarsi certamente "più grave" rispetto al mero trattamento illecito di dati – non può che essere fornita *de iure condendo*. Recentemente, infatti, è stata presentata in Parlamento una proposta di legge (n. 4055) tesa ad introdurre nel codice penale una fattispecie di reato *ad hoc*, in considerazione del fatto che "*le leggi vigenti in Italia non riescono a contrastare adeguatamente il fenomeno dei video privati diffusi per vendetta: per questo serve una normativa adeguata al periodo storico che stiamo vivendo*".⁷ Tramite la predisposizione di un nuovo art. 612 ter c.p., rubricato "*Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti*", sarebbe pertanto specificamente sanzionata la condotta di "*chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata*". Circa la sanzione applicabile, nell'ambito della proposta di legge è stata ipotizzata la pena della reclusione da uno a tre anni, aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. L'intento dichiarato nella Relazione introduttiva alla proposta è quello di promuovere "*il riconoscimento di questo reato al pari dell'estorsione, perché si configura come un grave delitto contro la privacy, oltre a essere un delitto di genere, perpetrato quasi esclusivamente nei confronti delle donne*".

Ciò posto, non può che salutarsi con favore la lodevole iniziativa portata avanti in Parlamento, seppur con le perplessità del caso. Circa la costruzione normativa, appare apprezzabile la previsione dell'illecito come reato di pericolo piuttosto che di danno: non viene, infatti, richiesto per la configurazione del delitto che si verifichino in concreto tanto la apprensione da parte di una pluralità di utenti del materiale illecitamente diffuso, né tantomeno che si produca realmente il danno morale in capo alla vittima. L'anticipazione della soglia di punibilità permetterebbe pertanto di punire anche condotte che abbiano anche solo messo in pericolo il bene giuridico riservatezza/*privacy*, essendo bastevole ai fini dell'applicazione della sanzione la creazione – sempre intenzionale – di un danno morale solo potenziale.

Circa le prospettive sanzionatorie, la previsione della reclusione da uno a tre anni appare in linea rispetto alla comminatoria editale "media" prevista (nell'ambito del Libro Secondo, Titolo XII, Capo III, Sezione III del Codice) per i delitti contro la libertà morale, nel cui contesto verrebbe calato l'art. 612 ter. Una pena detentiva che nel massimo arrivi a tre anni – o quattro anni e sei mesi nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma del proposto art. 612 ter – non sembra affatto sproporzionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta che s'intende reprimere; segno, questo, che da parte degli Autori della proposta di legge n. 4055 non vi è alcuna sottesa volontà di mettere in atto l'infelice quanto sensazionalistica tecnica della "punizione esemplare".

Piuttosto, ciò che si spera venga chiarito durante i lavori parlamentari, è il profilo di sanzionabilità della condotta degli eventuali "condivisori" delle immagini diffuse dall'autore del reato. Ciò che rende il *revenge porn* tanto più grave e pericoloso è, infatti, la "viralità" della condivisione *online* che fa sì che la lesione della riservatezza della vittima sia amplificata fino ad irreversibili conseguenze. Per questo motivo, stante la difficile configurazione di un concorso nel reato a monte in ragione della particolare costruzione dell'art. 612 ter, che in effetti punta alla punizione della sola prima immissione nel *web* del materiale illecito, sembrerebbe necessaria l'esplicita previsione di una sanzione anche per coloro i quali procedano alla diffusione dei contenuti in seconda battuta, pur chiaramente dovendo fare i conti con un difficilmente dimostrabile dolo circa la conoscenza della mancanza di consenso a monte da parte della vittima. Tuttavia, solo la minaccia di una sanzione anche nel senso da ultimo illustrato – con la colpevolizzazione secondaria dei "diffusori" delle immagini sessualmente esplicite – appare effettivamente idonea a porre un freno in chiave preventiva alle conseguenze lesive derivanti dal *revenge porn*. ©

⁴ R. RIJANO, *Facebook invasa dal revenge porn: 54 mila i potenziali casi analizzati in un mese, in la Repubblica online*, 24 maggio 2017, riporta: "Cinquantaquattromila. Sono i potenziali casi di revenge porn, e di estorsione sessuale, che Facebook ha dovuto analizzare. Non in un anno, ma in un singolo mese. [...] È quanto emerge spulciando sempre più a fondo i "Facebook Files", cioè i documenti riservati della piattaforma ottenuti dal Guardian."

⁵ Cass. pen., Sez. III, sent. 8.10.2015, n. 40356. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto verificatosi l'illecito previsto dall'art. 167 d.lgs. 196/2003 nel comportamento del soggetto il quale pubblicava su YouTube un video sessualmente esplicito ritraente una donna la quale non aveva prestato il suo consenso alla diffusione.

⁶ Cass. pen., Sez. V, sent. 23.03.2015, n. 12203.

⁷ Testualmente, la *Relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 4055*, in www.camera.it.